



**Bruxelles, 11 luglio 2018
(OR. en)**

11007/18

**INST 280
POLGEN 124
AG 17
DELECT 109**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 luglio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 4209 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.7.2018 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 4209 final.

All.: C(2018) 4209 final



Bruxelles, 9.7.2018
C(2018) 4209 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.7.2018

**che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 211/2011 stabilisce la Commissione può adottare modifiche degli allegati del regolamento stesso, entro i limiti delle sue pertinenti disposizioni, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 17 e alle condizioni di cui agli articoli 18 e 19.

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono utilizzare soltanto moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III. Conformemente ai moduli, i firmatari devono fornire dati diversi a seconda dello Stato membro da cui provengono (Stato membro in cui il firmatario risiede o di cui è cittadino).

I moduli includono una dichiarazione di riservatezza destinata ai firmatari che riguarda il trattamento dei dati personali. La dichiarazione fa riferimento alla direttiva 95/46/CE e agli obblighi che ne derivano.

Il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("regolamento generale sulla protezione dei dati"), abroga la direttiva 95/46/CE. È entrato in vigore il 25 maggio 2018.

L'articolo 94 del regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce che i riferimenti alla direttiva 95/46/CE devono essere interpretati come riferimenti al regolamento (UE) 2016/679.

L'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati definisce le informazioni da fornire qualora siano raccolti dati personali presso l'interessato.

La Commissione deve adottare il presente atto al fine di modificare la dichiarazione di riservatezza presente nei moduli di dichiarazione di sostegno per adeguarla alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le modifiche sono volte a fornire agli interessati:

- a) riferimenti aggiornati al quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati personali,
- b) informazioni aggiuntive che devono essere fornite dal titolare del trattamento qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato, come stabilito all'articolo 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Tali informazioni comprendono: l'elenco dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei suoi dati, il diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo, il riferimento ai dati di contatto di ciascun titolare del trattamento (organizzatori) e del loro responsabile della protezione dei dati (se presente), i dati di contatto delle autorità nazionali competenti che ricevono e trattano i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In considerazione del limitato margine discrezionale di cui la Commissione dispone per quanto riguarda le modifiche in questione, non sono state ritenute necessarie consultazioni pubbliche, valutazione d'impatto e pubblicazione del progetto di atto per ottenere i contributi dei portatori di interessi. La Commissione ha l'obbligo di modificare l'allegato III al fine di adeguare il regolamento al nuovo quadro giuridico sulla protezione dei dati, e segnatamente

alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati che ha abrogato e sostituito la direttiva 95/46/CE a partire dal 25 maggio 2018.

Gli Stati membri sono stati consultati tramite il gruppo di esperti della Commissione sull'iniziativa dei cittadini, delle cui osservazioni è stato tenuto conto nel presente atto delegato. Gli esperti del Parlamento europeo hanno partecipato alla pertinente riunione del gruppo di esperti della Commissione e sono state loro fornite informazioni e documentazione complete sulla riunione, in linea con le specifiche modalità previste nell'accordo quadro tra il Parlamento europeo e la Commissione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto modifica la dichiarazione di riservatezza di cui all'allegato III, parte A e parte B, del regolamento (UE) n. 211/2011.

L'atto stabilisce che i dati personali forniti nel modulo di dichiarazione di sostegno destinato agli organizzatori della proposta d'iniziativa sono utilizzati unicamente a sostegno di tale iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti e da esse trattati a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per la specifica iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011. Come previsto al capo III del regolamento generale sulla protezione dei dati, l'atto stabilisce inoltre che gli interessati hanno diritto di chiedere agli organizzatori l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento degli stessi.

A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011, l'atto dispone anche che le dichiarazioni di sostegno ed eventuali copie siano conservate dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservate oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari per una settimana al massimo dopo la data della loro conclusione. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritiene che il trattamento che lo riguarda viola il regolamento generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo all'autorità responsabile per la protezione dei dati, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, nel luogo di lavoro oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione.

L'atto stabilisce inoltre: i riferimenti ai dati dei titolari del trattamento dei dati (organizzatori) che possono essere contattati utilizzando i dati delle persone di contatto registrate, quali forniti nel modulo di dichiarazione di sostegno; i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente), disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel modulo di dichiarazione di sostegno; le informazioni di contatto dell'autorità nazionale competente che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati che sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.7.2018

che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini¹, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011 stabilisce che per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini possono utilizzare soltanto moduli conformi ai modelli figuranti nel suo allegato III.
- (2) I moduli di dichiarazione di sostegno contengono una dichiarazione di riservatezza che fornisce informazioni sul modo in cui i dati personali dei firmatari possono essere trattati e quali sono i diritti dei firmatari in qualità di interessati. La dichiarazione di riservatezza fa riferimento alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che è stata abrogata.
- (3) La direttiva 95/46/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/679³. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica dal 25 maggio 2018.
- (4) L'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 stabilisce le informazioni che il titolare del trattamento fornisce all'interessato in caso di raccolta dei suoi dati personali, nel momento in cui essi sono ottenuti. Tali informazioni dovrebbero d'ora in poi essere fornite nella dichiarazione di riservatezza presente nel modulo di dichiarazione di sostegno.
- (5) A norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2016/679, i riferimenti alla direttiva 95/46/CE si intendono fatti al regolamento (UE) 2016/679. Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di trasparenza, è auspicabile aggiornare il riferimento contenuto nella dichiarazione di riservatezza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011.

¹ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (7) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 211/2011 è così modificato:

- (1) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte A è sostituito dal seguente:

“Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>.”;

- (2) il testo della dichiarazione di riservatezza di cui al modulo di dichiarazione di sostegno alla fine della parte B è sostituito dal seguente:

“Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli

⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 008 del 12.1.2001, pag. 1).

organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi.

I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione, a seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione.

Gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo.

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo.

Le informazioni di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all'indirizzo <http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=it>.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.7.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER